

Indicazioni sulla scelta della polizza responsabilità civile professionale per operatori sanitari.



PRESENTAZIONE

In previsione dell'impegnativa scadenza dell'obbligo di copertura assicurativa un apposito gruppo di lavoro del Tavolo Cineas "Assicurazioni e sanità" ha predisposto queste indicazioni tecniche sulle caratteristiche fondamentali delle polizze per la responsabilità civile professionale.

Ci auguriamo che ogni figura di operatore sanitario possa avvalersene per una stipula più consapevole dopo aver attentamente valutato il proprio profilo di rischio e con l'assistenza dell'agente o dell'intermediario di fiducia.

Carlo Ortolani

Mauro Longoni

indice

INTRODUZIONE	pag 3
1. OGGETTO DELLA COPERTURA	pag 4
2. OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA	pag 4
3. REGIME TEMPORALE DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	pag 5
4. FRANCHIGIE E SCOPERTI	pag 5
5. MASSIMALE	pag 6
6. ESCLUSIONI	pag 6
7. SPESE LEGALI	pag 7
APPENDICE	pag 7
CINEAS SANITÀ	pag 8

INTRODUZIONE

Questa guida ha l'obiettivo di fornire ai professionisti sanitari alcune indicazioni tecniche in merito alle caratteristiche principali delle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale, al fine di consentire una stipula consapevole del contratto di assicurazione.

Tutto quanto di seguito indicato dovrà sempre essere confrontato con la situazione del singolo professionista, poiché solo una corretta valutazione dello specifico profilo di rischio consente di valutare l'idoneità della copertura assicurativa.

Le indicazioni fornite valgono sia per i professionisti sanitari, dipendenti di struttura pubblica e/o privata, sia per i liberi professionisti.

1. OGGETTO DELLA COPERTURA

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile è lo strumento per mezzo del quale una compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi (risarcimento), quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, in seguito ad un comportamento colposo (da quello lieve a quello grave), di tipo commissivo od omissivo, compiuto nell'esercizio dell'attività professionale. I comportamenti dolosi, ovvero quelli messi in atto volontariamente, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa.

Tale polizza non copre i pregiudizi economici che non siano conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (non è ad esempio coperto dalla polizza il danno erariale determinato nel caso dei dipendenti pubblici dalla Corte dei Conti).

L'oggetto della copertura deve essere definito con specifico riferimento all'effettiva attività prestata dall'assicurato: in sede di stipula del contratto deve essere indicata nel dettaglio la tipologia delle prestazioni svolte. L'eventuale risarcimento dovuto per prestazioni non previste dal contratto non sarà coperto dalla compagnia di assicurazione.

Nel caso in cui il professionista svolga esclusivamente attività come dipendente di struttura pubblica, l'oggetto della polizza può essere limitato alle sole ipotesi di colpa grave. Nel caso in cui l'attività venga prestata anche privatamente, è necessario che la copertura venga estesa a tutte le ipotesi di colpa.

2. OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Un concetto importante in ambito assicurativo è quello di **"primo rischio"**. Sulla base di quanto stabilito dal Codice Civile nell'ambito della assicurazione contro i danni, è possibile sottoscrivere per il medesimo rischio più polizze di assicurazione presso diversi assicuratori. In ambito sanitario è il caso della coesistenza di una polizza aziendale e di una polizza del singolo professionista, ovvero di polizze di più professionisti chiamati a rispondere come corresponsabili di un medesimo evento.

Se non viene definito in ciascuna di tali assicurazioni con quale "ordine" di priorità le stesse opereranno in caso di sinistro, potrebbe accadere che l'assicuratore non garantisca il risarcimento "dal primo euro" rendendo così di fatto operante una franchigia pari al massimale dell'altra polizza attiva su tale rischio.

Nel caso in cui si debba assicurare un rischio per il quale è già attiva, e nota, una copertura assicurativa di "primo rischio" si deve prendere in considerazione la possibilità di stipulare una polizza di **"secondo rischio"**, ovvero operante al di là del massimale previsto dalla polizza di "primo rischio" già in essere.

3. REGIME TEMPORALE DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le attuali polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale sono generalmente prestate nella forma **"claims made"**, ossia vanno a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e purché siano conseguenza di fatti accaduti nello stesso periodo.

I contratti possono prevedere una **copertura retroattiva**, che deve essere specificamente indicata in polizza. Tale estensione è raccomandabile per ogni nuovo contratto assicurativo, pur in presenza di una precedente copertura assicurativa, poiché quest'ultima potrebbe non coprire i sinistri denunciati in epoca successiva alla cessazione del contratto (è il caso della polizza senza ultrattività o con ultrattività limitata nel tempo).

Ad esempio, una polizza contratta con effetto 01/01/2013 e scadenza 31/12/2013 in cui è prevista una retroattività fino al 31/12/2010, coprirà le richieste di risarcimento che perverranno tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2013 purché siano riferite a fatti posti in essere successivamente al 31/12/2010. Pertanto una richiesta notificata durante il periodo di effetto della polizza ma riferita ad un fatto accaduto prima del 31/12/2010 non sarà coperta dall'assicuratore.

Alcune compagnie offrono anche la c.d. **ultrattività**, ovvero una garanzia postuma. Tale condizione prevede la copertura delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta nei confronti dell'assicurato dopo il periodo di assicurazione e fino alla data indicata in polizza, purché siano conseguenza di fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza. Ad esempio, una polizza contratta con effetto 01/01/2013 e scadenza 31/12/2013 in cui è prevista una ultrattività fino al 31/12/2014, garantirà anche le richieste di risarcimento che perverranno tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014 purché siano riferite a fatti posti in essere tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2013 (od anche precedentemente nel caso in cui sia prevista in polizza anche una retroattività).

4. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le polizze della Responsabilità Civile Professionale sono generalmente offerte con applicazione di una **franchigia** (determinata in importo fisso) ovvero di uno scoperto (determinato in misura percentuale rispetto all'entità del danno da liquidare al terzo danneggiato). Tale somma (franchigia o scoperto) viene detratta dal risarcimento coperto dall'assicuratore e rimane a carico esclusivo dell'assicurato.

5. MASSIMALE

Ogni polizza di assicurazione è prestata per un determinato massimale che corrisponde alla somma massima che la compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti ad uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.

La congruità del massimale è da valutare in base all'attività esercitata ed alla relativa esposizione al rischio assicurativo, sia in termini di frequenza di eventi (numero di sinistri) che di entità (valore economico dei sinistri).

6. ESCLUSIONI

L'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale è soggetta alle modalità, alle esclusioni, limitazioni e precisazioni che si possono trovare nelle condizioni generali della polizza, nonché nel modulo e nella scheda di copertura (*frontespizio*) che ne costituiscono parte integrante.

In sede di valutazione e stipula del contratto è necessario prestare attenzione alla eventuale presenza delle seguenti esclusioni, di frequente riscontro nei contratti assicurativi:

- esclusione dei danni derivanti da interventi di primo soccorso, prestati per doveri deontologici;
- esclusione dei danni derivanti da errata refertazione e/o errata o mancata diagnosi;
- esclusione dei danni derivanti da responsabilità imputabile ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato sia scritto che orale;
- esclusione delle conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della polizza, oppure nota all'assicurato alla decorrenza della polizza e suscettibile di provocare o di avere provocato una richiesta di risarcimento;
- esclusione dei danni conseguenti a mancata rispondenza dell'intervento rispetto a quanto pattuito (obbligazione di risultato);
- esclusione dei danni estetici o fisiognomici;
- esclusione dei danni posti in essere a seguito della fornitura di servizi professionali prima della data di retroattività stabilita in polizza.

7. SPESE LEGALI

Premesso che la polizza in oggetto non è una polizza deputata al rimborso delle spese legali (per la copertura delle quali sono in commercio le c.d. polizze tutela giudiziaria), ogni polizza della responsabilità civile professionale prevede – come sancito dall'articolo 1917 del Codice Civile – che la Compagnia assuma la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando se necessario legali e/o periti, ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. La Compagnia non si fa carico di spese di avvocati o altri esperti, professionisti o tecnici la cui nomina non abbia esplicitamente indicato o approvato.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione civile promossa dal danneggiato contro il Contraente/Assicurato, entro il limite del quarto del massimale per sinistro. Qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detti massimali, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Pertanto, l'assicurato non ha diritto alla nomina di un proprio legale ma deve accettare quello nominato dalla Compagnia che proseguirà nella gestione della vertenza solo fino a quando ne ha interesse (ad esempio a seguito di una condanna in primo grado del proprio assicurato la compagnia potrà decidere legittimamente di non proseguire nel giudizio di secondo grado, mettendo subito a disposizione il massimale in favore del terzo danneggiato).

In aggiunta alla polizza per la copertura della responsabilità civile si potrà scegliere di stipulare una polizza tutela giudiziaria che generalmente prevede la libera scelta del legale e dei periti (in tutti i gradi e tipo di giudizio – incluso quello amministrativo contabile).

APPENDICE

Il ruolo della documentazione clinica.

A margine delle indicazioni contenute nel presente documento si ritiene opportuno evidenziare quella che è la prevalente criticità nella gestione dei sinistri.

L'evoluzione della giurisprudenza civilistica ha determinato nel corso degli anni un sempre maggiore ampliamento della responsabilità contrattuale ed il graduale spostamento dell'onere probatorio sul prestatore d'opera (quindi sulle aziende sanitarie e sui professionisti sanitari).

Da ciò consegue l'onere, per la struttura così come per il singolo professionista, di dimostrare in un eventuale processo civile di avere correttamente adempiuto ai propri compiti.

Pertanto, in caso di carente documentazione a supporto delle decisioni cliniche e dell'attività svolta, compresa quella relativa alle informazioni condivise con il paziente, rischia di venire meno la possibilità di difendersi in un eventuale contenzioso con conseguente onere risarcitorio, pur in assenza di un comportamento colposo commissivo od omissivo.

In considerazione di quanto sopra richiamato, la documentazione completa e puntuale delle attività cliniche svolte rappresenta una componente dell'attività professionale fondamentale per il contenimento del rischio assicurativo della struttura e del singolo professionista.

CINEAS PER LA SANITÀ

Già nell'anno accademico 2003-2004, Cineas ha conferito i primi diplomi di **Hospital risk manager** in Italia formando, ad oggi, circa 100 professionisti. Nel mese di gennaio 2014 partirà l'undicesima edizione del corso patrocinata dall'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.), dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), da Regione Lombardia e dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.). L'hospital risk manager formato da Cineas sarà in grado di individuare, analizzare e prevenire i rischi legati all'attività, proporre e calibrare le azioni più opportune per ridurre sia il numero degli errori sia le potenziali conseguenze.

Oltre al master in "Hospital risk management", Cineas ha progettato ed erogato anche percorsi formativi personalizzati di aggiornamento professionale; ad esempio:

- *Gestione dei sinistri in tema di responsabilità civile sanitaria* (per Cattolica Assicurazioni)
- *Healthcare risk management* (per ASL 18 ALBA-BRA)
- *Informatica per la sicurezza in sala operatoria*
- *Risk management e rischio clinico nelle strutture sanitarie* (per A.N.I.A - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
- *Rischio clinico avanzato* (per ASL CUNEO 1)
- *Sicurezza globale nelle strutture sanitarie*

Le principali aree tematiche affrontate sono: fondamenti di risk management; i rischi in ospedale; identificazione, valutazione e analisi dei rischi e degli eventi avversi; meccanismi organizzativi; gestione del contratto assicurativo; la responsabilità civile e penale della struttura e degli operatori; la comunicazione e l'impatto economico. Le nuove normative e l'evoluzione tecnologica hanno cambiato le modalità di cura dei pazienti e, più in generale, il modo stesso di erogare i servizi all'interno delle strutture ospedaliere. La valutazione del rischio si concentra non solo su aspetti clinici e tecnico-ingegneristici determinanti per la sicurezza del paziente. I corsi brevi si propongono di fornire ai partecipanti un quadro di riferimento di tali rischi in ambito sanitario.

I vantaggi dei corsi aziendali:

- progettati sulle specifiche esigenze del committente
- si sviluppano seguendo un calendario studiato per rendere compatibile la partecipazione con le varie esigenze aziendali
- la modalità didattica pone al centro i corsisti, la loro formazione professionale e i loro ritmi di apprendimento (lezioni ex cathedra, casi pratici, ecc...)
- materiale didattico creato "ad hoc"
- possibilità di verifica dell'apprendimento attraverso project works (svolto sulle esigenze aziendali) o test di apprendimento

Sulla base degli obiettivi e del programma trattenuto, Cineas può assistere il committente nella realizzazione e nella gestione di tutto il percorso formativo, dalla progettazione al coordinamento, dalla erogazione alla verifica dell'apprendimento

Il Consorzio ha progettato, inoltre, una proposta formativa agile e flessibile in grado di modellarsi in base alle esigenze delle strutture sanitarie in vista degli adempimenti legislativi previsti nell'ultimo contratto collettivo nazionale dei professionisti della sanità che rende obbligatori la formazione e l'aggiornamento in materia di gestione del rischio clinico (art. 17 del CCNL del 17 Ottobre 2008 in tema di "Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa"). Si tratta di una formula pensata sulle esigenze delle strutture sanitarie che verrà erogata presso la sede dell'ospedale che ne farà richiesta con tempi e modalità concordate con la dirigenza. L'offerta formativa si compone di 3 moduli indipendenti di 20 ore. Tale offerta formativa è accreditata ECM ed è strutturata per gruppi composti da non più di 30 professionisti.

Tutti i percorsi formativi erogati sono certificati UNI EN ISO 9001-2008.

Segnaliamo i seguenti convegni e ricerche:

- 2002: "Quando l'errore entra in ospedale", indagine realizzata in collaborazione con Zurich Consulting, dedicata al tema della sicurezza negli ospedali;
- 2006: convegno "Ospedale sicuro: realtà o miraggio?" in cui è stata presentata un'indagine sugli errori in ospedale interpellando gli operatori sanitari;
- 2007: Libro bianco "Ospedale sicuro: realtà o miraggio?" 2007 (scaricabile dal sito www.cineas.it);
- 2010: Leader's view "Rischio clinico: assicurazioni in fuga?" (Bologna, 26 maggio 2010)
- 2012: "Risk management in ospedale, tra governance e assicurazioni". Il convegno è stata l'occasione di fare incontrare le diverse forze impegnate nella cultura e nella formazione in tema di rischio e i professionisti della chirurgia e delle compagnie di assicurazione per comprendere criticità e possibili soluzioni su un argomento di profonda preoccupazione in vasti ambiti della società italiana.

Tavolo Cineas: Assicurazioni e Sanità

Tra le proposte avanzate a margine del Convegno del 21 giugno 2012 "Risk Management in ospedale tra governante e assicurazioni", spicca l'idea di avviare un tavolo di lavoro che affronti i temi e le problematiche connesse al rischio clinico, in primis l'annosa questione dell'obbligo di assicurazione per medici e strutture ospedaliere. L'iniziativa si concretizza all'inizio del 2013 con la prima convocazione del Tavolo Cineas Assicurazioni e Sanità che raccoglie, come negli intenti, la presenza attiva di esponenti del mondo ospedaliero-sanitario e delle compagnie di assicurazione. Il Tavolo Cineas arriva a formulare un documento condiviso con delle proposte indirizzate alle Istituzioni sul tema del rischio clinico, della formazione nell'ambito dell'hospital risk management, dell'assicurabilità dei professionisti della sanità, e in materia di Responsabilità Civile e Penale dei medici. Frutto del Tavolo Cineas, sono le "Indicazioni sulla scelta della polizza responsabilità civile professionale per operatori sanitari", un vero e proprio manuale di 'istruzioni per l'uso' che fornirà ai professionisti gli strumenti per valutare pro e contro di ogni polizza assicurativa.

Di seguito l'elenco dei membri, ad oggi, del Tavolo Cineas: Assicurazione e Sanità sulla "Assicurabilità delle strutture sanitarie e del personale medico e infermieristico".

Prof. Carlo Ortolani

Direttore Cineas, coordinatore del Tavolo Cineas: Assicurazione e Sanità

Dott. Mauro Longoni

Vicepresidente CINEAS Settore Sanità, vicepresidente nazionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.)

Dott. Roberto Giuseppe Agosti

Hospital Risk Manager, AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

Dott. Giambattista Catalini

Tesoriere dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.)

Dott. Marco Chiarello

Vicepresidente dell'Associazione Anestesiisti - Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica (A.A.R.O.I. - EM.A.C)

Dott. Paolo De Paolis

Consigliere dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (A.C.O.I.)

Ing. Roberto Gaggero

Consulente assicurativo

Prof. Luciano Gattinoni

Docente di Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi di Milano, anestesista dell'Ospedale Maggiore di Milano

Avv. Tobia Giordano

Avvocato mediatore, Cittadinanza Attiva

Ing. Piergiorgio Guacci

Senior underwriter casualty, XL Insurance Company Limited

Dott.sa Barbara Lovati

Senior underwriter casualty, Munich RE

Avv. Ernesto Macri

Consulente legale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.)

Dott. Roberto Manzato

Direttore centrale Vita, Danni e Servizi dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.)

Dott. Andrea Manzitti

Consigliere, Guy Carpenter & Company S.r.l.

Prof. Marco Masseroli

Docente di informatica, Politecnico di Milano

Dott. Luigi Molendini

Medico legale, Istituto Europeo di Oncologia (I.E.O.)

Dott. Vincenzo Murolo

Medical Malpractice Representative & Pharma Underwriter, QBE Insurance Europe Limited

Prof. Domenico Pulitanò

Ordinario di diritto penale, Università degli Studi di Milano - Bicocca

Dott.sa Francesca Rubboli

Assolombarda, Risk Manager dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano

Dott. Claudio Sarti

Segretario nazionale dell'Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologici Italiani (Nuova A.S.C.O.T.I.)

Prof. Nicola Surico

Presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.)

Management

Adolfo Bertani - Presidente Cineas

Già Presidente e Amministratore Delegato di tutte le società del Gruppo Zurigo in Italia, nel 1998 assume la Presidenza di Cineas che, sotto la sua guida, si focalizza sempre più sulle tematiche legate alla "cultura del rischio" con l'istituzione di nuovi master altamente specialistici.

Carlo Ortolani – Direttore Cineas

Già Ordinario di "Combustione e Sicurezza" nella Scuola di ingegneria industriale del Politecnico di Milano.

Mauro Longoni – Vicepresidenti settore Sanità

Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l'Ospedale Edoardo Bassini; vicepresidente nazionale dell'A.C.O.I. – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani e vicepresidente del Collegio Lombardo di Direttori di Struttura Complessa di Chirurgia.



Via Pacini, 11 - 20131 Milano

Tel 02 3663 5006

Fax 02 3663 5019

Mail info@cineas.it